

COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

PREMESSA

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio, sostanzialmente regolamentata dal TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e dai relativi principi contabili, definisce quali strumenti principali della programmazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione finanziario che contiene le previsioni di competenza del triennio di riferimento, di cassa per il solo primo esercizio.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Tra gli allegati al bilancio è prevista la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

Il presente documento ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi del bilancio di previsione 2026/2028.

Il bilancio di previsione 2026/2028, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti della nuova contabilità, è composto dai seguenti modelli:

ENTRATA

- Bilancio entrate distinte per tipologia;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli.

SPESA

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle Spese per missioni;

QUADRI GENERALI

- quadro generale riassuntivo;
- quadro equilibri di bilancio;

Il bilancio di previsione è corredato dai seguenti prospetti:

- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
- prospetti composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.
- prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali
(*Facoltativo per i Comuni con meno di 5000 abitanti ex art. 11, comma 10, del D. Lgs. 118/2011*)
- prospetto spese delle funzioni delegate dalla Regione (*Facoltativo per i Comuni con meno di 5000 abitanti ex art. 11, comma 10, del D. Lgs. 118/2011*).

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta il contenuto minimo, come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 il cui contenuto raccoglie i seguenti elementi:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante gli ampi contenuti già riportati nel DUP, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi e rinviando al citato documento unico di programmazione le parti in esso esplicitamente dettagliate.

a) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili generali (o postulati) di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 ed a legislazione vigente.

Le previsioni per gli anni 2026/2028 sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti.

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni relative al triennio 2026/2028 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Le previsioni di entrata sono state dettagliatamente illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del DUP al quale si rinvia.

1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2026/2028 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- dei vigenti CCNL Funzioni locali per il personale dipendente e CCNL segretari comunali, che determinano un incremento dell'aggregato spese di personale.

1.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI E PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

CONSISTENZA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Dal 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti degli ultimi 5 anni.

In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il metodo di calcolo di seguito riportato, come previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs, 118/2011.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

In particolare, la procedura è stata la seguente:

- 1) Sono state individuate le categorie di entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione; nella scelta del livello di analisi, l'ente ha deciso di fare riferimento alle risorse/capitoli;
- 2) Sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1) e attraverso l'ausilio del software di contabilità la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

La media è stata calcolata secondo le seguenti modalità:

- ☒ MSR - media semplice (la media dei rapporti annui);
- ☐ MST - media semplice (media fra totale incassato e totale accertato)
- ☐ RSP - rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- ☐ MPR - media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto delle somme incassate l'anno successivo a residui a valere sull'accertamento dell'anno precedente.

E' stato inserito nel bilancio di previsione 2026/2028 un importo di FCDE nella misura del 100% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri sopra citati, come da indicazioni contenute nel suddetto principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Pertanto, per le suddette entrate (trasferimenti correnti da altre pubbliche amministrazioni e entrate tributarie ed altri proventi che vengono accertati per cassa), si è ritenuto di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione (IMU) in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

Risultano esclusi inoltre i capitoli del Fondo di Solidarietà per le motivazioni di cui sopra.

Non risultano altre entrate escluse dal calcolo del FCDE oltre a quelle sopra citate.

Nel bilancio 2026/2028 trovano ancora applicazione le disposizioni di cui al vigente art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, che prevede che, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono determinare il FCDE dei titoli 1° e 3°, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente, con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020, 2021 e 2022.

E' una misura che permette, in sede di rendiconto e di preventivo, un minore accantonamento al fondo, a causa del calo degli incassi delle entrate tributarie ed extratributarie connesso con la crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria in corso, evitando che le medie quinquennali su cui viene calcolato il FCDE in sede di rendiconto o di previsionale siano peggiorate dagli incassi anomali (in negativo) del 2020 e del 2021. In tal senso occorre però valutare gli effetti di un minore accantonamento al FCDE rispetto alla morosità aumentata a causa della pandemia.

L'ente non si è avvalso di tale facoltà nel determinare il FCDE a bilancio 2026/2028

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2026/2028 risulta riportato nei prospetti allegati al bilancio di previsione (Allegato C).

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio aspesse impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000: *"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

1. *Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

1-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il Fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente

0,54% per il 2026,

0,60% per il 2027,
0,64% per il 2028

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un fondo di riserva di cassa dell'importo di € 7.500,00, pari allo 0,61% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art.166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non avendo ancora il dato relativo allo stock del debito al 31-12-2025 e all'indicatore di ritardo dei pagamenti per l'anno 2025, trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata provvederà ad iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali entro i termini di legge.

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

La nota integrativa deve, nel caso del "fondo contenziosi", curare particolarmente l'indicazione dei criteri che sono stati adottati per pervenire alla decisione di accantonamento al "fondo rischi" e fornire valutazioni sulla gestione complessiva dei rischi da contenzioso per l'ente. Tali valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso. La necessità di preservare gli equilibri di bilancio – in questo caso dovuta alla finalità di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese, sia legali che risarcitorie - richiede quindi uno sforzo supplementare sul versante gestionale da parte dell'Ente volto a declinare in modo appropriato le esigenze sottese alla corretta applicazione dei principi contabili; ciò onde evitare che vi sia una indebita dilatazione della spesa in contrasto con le finalità dell'armonizzazione dei conti pubblici, funzionali a evitare che gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011 non costituiscano solamente un vizio formale dell'esposizione contabile, ma risultino strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall'art. 81 cost.. Non operando tali accantonamenti, infatti, potrebbe concretizzarsi una manovra elusiva, consistente essenzialmente nel programmare una spesa superiore a quella consentita dalle risorse disponibili nell'esercizio finanziario (Corte Costituzionale, sentenza n. 279 del 23/11/2016)."

La classificazione delle passività potenziali prevede la distinzione tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il **debito certo** – indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;

- la **passività "probabile"**, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);

- la **passività "possibile"** che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la **passività da evento "remoto"**, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

FONDO	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028
Accantonamento rischi contenzioso			
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato	€ 2.208,00	€ 2.208,00	€ 2.208,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Accantonamenti per concorso obiettivi di finanza pubblica	€ 2.890,00	€ 2.890,00	€ 2.890,00
Altri accantonamenti:			
TOTALE	13.098,00	13.098,00	13.098,00

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Per quanto riguarda il fondo contenzioso, si evidenzia che l'Ente ha effettuato la ricognizione dei contenziosi in essere.

Da tale rilevazione risulta che

- non sussiste la casistica in oggetto

Per quanto riguarda il fondo perdite società partecipate, si evidenzia che l'Ente ha effettuato la ricognizione delle partecipate in essere nell'anno 2024.

Per quanto riguarda il fondo rinnovi contrattuali si evidenzia che alla data attuale prosegue la trattativa tra Aran e sindacati sul rinnovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024. L'obiettivo posto è quello di raggiungere l'accordo entro fine 2025. La bozza prevede aumenti tabellari che variano a seconda dell'inquadramento. Non si tratta soltanto di un adeguamento economico, ma anche di una misura che avrà effetti positivi su pensioni e TFR. Infatti, parte dell'indennità di comparto sarà trasferita nello stipendio base, consolidando così il reddito utile anche ai fini previdenziali. In occasione del redigendo bilancio di previsione è stato incrementato il fondo di accantonamento per rinnovo contrattuale, in vista del prossimo rinnovo (al netto delle IVC già erogate).

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;

- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Le entrate e le spese non ricorrenti sono indicate nei seguenti allegati al bilancio:

- **ALLEGATO I - ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE**
- **ALLEGATO I - SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

PREVISIONI DI CASSA

Il DL 155/2024 art. 6 comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un “crono programma” dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L’argomento è importante sotto vari aspetti e va affrontato in sede di bilancio, compilando e redigendo correttamente le previsioni di cassa sulla prima annualità. La redazione delle scritture di cassa deve essere guidata dai concetti utili alla determinazione dei potenziali flussi: dati storici, valutazione impatto FCDE, corretta gestione e valutazione della capacità di riscossione di competenza e dei residui (attenzione a non sommare di default competenza e residuo). Una corretta pianificazione dei flussi di cassa ed il loro monitoraggio periodico è essenziale per garantire la sostenibilità finanziaria dell’ente, per evitare blocchi o sospensioni nell’attuazione di interventi progettuali per mancanza di cassa e al fine del rispetto dei tempi di pagamento, obiettivo della riforma abilitante 1.11. del Pnrr.

Dall’esercizio 2026, in forza di quanto previsto dal ddl di contabilità e finanza pubblica, il piano dei flussi di cassa diventerà strumento di monitoraggio dei conti pubblici. L’articolo 18 del ddl prevede, infatti, che il Mef – dipartimento della ragioneria generale dello Stato –dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per acquisire e pubblicare «entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre, una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell’anno».

b) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI

Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 23/04/2025 e ammonta a € 616.233,10.

Sulla base degli utilizzi dell’avanzo di amministrazione disposti nel corso dell’esercizio e dell’andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2025 ammonta a € 665.602,93 come risulta dall’apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 (Allegato “a” Risultato presunto di amministrazione).

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2026/2028 non prevede l’utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- *per il finanziamento di spese di investimento;*
- *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

c) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE;

Non risultano quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto applicate al bilancio di previsione 2026/2028; l'ente non è tenuto ad allegare al bilancio di previsione gli elenchi analitici (allegati a1, a2 e a3).

d) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D.Lgs 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Per il par. 9.11.6 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

L'ente, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici) ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici, nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici, così come risultanti nel Documento Unico di Programmazione 2026/2028, aggiornato, che si presenterà al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva, unitamente allo schema di bilancio 2026/2028.

Gli investimenti sono stati illustrati nel suddetto Documento Unico di Programmazione al quale si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio sopra citato (competenza potenziata), con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose; questo a partire dalla nascita del finanziamento, fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Non risulta stanziato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e capitale.

Il fondo pluriennale vincolato verrà determinato con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla approvazione del consuntivo.

e) EVENTUALI CAUSE CHE HANNO RESO IMPOSSIBILE INDIVIDUARE IL CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEGLI INVESTIMENTI

Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Non ci sono investimenti per cui non è stato definito il cronoprogramma di spesa.

f) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

g) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

h) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI ED ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

ORGANISMI STRUMENTALI	
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	% PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA	SITO INTERNET
A.C.E.M. – Azienda Consortile Ecologica Monregalese	0,52%	https://www.consorzioacem.it/
Consorzio Socio Assistenziale Alba – Langhe – Roero	0,40%	https://www.sesaler.it/

SOCIETA' CONTROLLATE	
NESSUNA	

SOCIETA' PARTECIPATE	% PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET
A.L.A.C. s.p.a. – Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi	2,24%	https://www.acquambiente.it/wp/
A.L.S.E. Alta Langa Servizi	0,50%	https://www.altalangaservizi.it/
EGEA s.p.a. – Ente Gestione Energia e Ambiente	0,002%	https://www.egea.it/gruppo-egea
S.M.A. s.r.l. - Società Monregalese Ambiente.	0,493%	https://www.sma-cn.it/

Si precisa che i bilanci consuntivi sono consultabili sul proprio sito internet.

i) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

CONCLUSIONI:

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della “competenza finanziaria potenziata”.

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.